



## **AMICI DEL MONDO – WORLD FRIENDS ONLUS**

### **STATUTO**

#### **DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', DURATA**

##### **ART. 1 – Costituzione, denominazione, scopi e sede**

1. E' costituita in Roma l'associazione senza fini di lucro, denominata "AMICI DEL MONDO – WORLD FRIENDS – organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile anche "AMICI DEL MONDO-WORLD FRIENDS-ONLUS", con sede in Roma, di seguito detta Associazione.
2. L'Associazione, nella denominazione e in ogni altro segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, fa uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
3. possono essere istituite sedi secondarie, con autonomia funzionale.
4. la durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

##### **ART. 2 – Finalità e attività**

- A. L'Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e di cooperazione allo sviluppo ai sensi della L. 26 febbraio 1987 n.49. E' una organizzazione senza fini di lucro, democratica, aconfessionale ed apartitica, che si ispira ai principi della solidarietà umana.

L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da Enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di Enti pubblici o privati italiani o stranieri aventi scopo di lucro.

Gi associati, ad iniziare dai Fondatori dell'Associazione, si riconoscono pienamente nella volontà di operare per la promozione integrale dell'uomo in ogni parte del mondo, contribuendo a realizzare i principi sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dando priorità a quelli fondamentali.

Lo spirito con cui gli associati identificano la specificità della Associazione, vuole essere un modello di cooperazione allo sviluppo che presenta novità nell'approccio, nel percorso e negli strumenti come di seguito indicati:

1. La struttura dell'associazione è prevista in forma decentrata, con presenza in ciascuna area di intervento di una sede di responsabilità il cui ruolo sarà sia di individuare i bisogni e le richieste del territorio, sia di cercare le risposte più adeguate, formulando proposte, elaborando progetti, e, una volta approvati i progetti, curandone l'esecuzione nel rispetto dei principi ispiratori e in accordo con gli organi direttivi.
2. Per garantire una continuità di crescita comune sui principi ispiratori dell'Associazione, essa organizzerà una volta all'anno un momento di formazione e conoscenza aperto a tutti gli associati, cui parteciperanno i membri del comitato e gli associati impegnati direttamente o indirettamente nei progetti.
3. La struttura dell'Associazione dovrà avere la funzione essenziale di strumento al servizio della realizzazione dei progetti. In tal senso, verrà posta la massima attenzione affinché essa sia contenuta all'indispensabile.
4. L'Associazione si propone di promuovere lo scambio, la collaborazione ed il coordinamento tra enti, associazioni e persone che perseguono scopi analoghi, al fine di una razionalizzazione degli interventi.

5. Gli interventi dovranno rigorosamente essere una risposta ad una richiesta presentata, direttamente o indirettamente, in una situazione di bisogno.
  6. Gli interventi saranno decisi in base ad urgenze di intervento, congiuntamente ad effettive possibilità di successo e non in base ad una maggiore facilità di reperimento dei fondi.
  7. Gli interventi saranno finalizzati non solo alla risposta al bisogno contingente, ma soprattutto alla promozione dello sviluppo e della autonomia locali: in tale prospettiva priorità sarà data a progetti integrati, autosostenibili nel medio e lungo termine, che utilizzino e potenzino le risorse dei luoghi di intervento.
  8. Gli interventi saranno elaborati attraverso uno studio approfondito delle realtà locali dal punto di vista storico sociale, economico e culturale e garantiranno il rispetto dei valori locali tradizionali. La popolazione locale resta il soggetto insostituibile dello sviluppo che gli interventi di cooperazione allo sviluppo si propongono di sostenere.
  9. Il ruolo dei collaboratori sarà quello di inserirsi nel tessuto sociale, affiancando le forze che nella società locale promuovono la presa di coscienza dei problemi della popolazione e sostengono iniziative per il loro superamento. Gli interventi saranno pertanto elaborati congiuntamente alle controparti locali, favorendo una collaborazione paritetica.
  10. Per permettere ai Paesi in via di sviluppo interessati di divenire gradualmente autonomi e indipendenti dall'apporto straniero, gli interventi progettuali assicureranno il trasferimento delle necessarie conoscenze e tecnologie e l'adeguata preparazione dei quadri locali, per la sostituzione dei collaboratori stranieri nel medio termine.
  11. Volendo privilegiare l'impiego di personale locale e promuovere una crescita democratica nel rispetto della dignità del lavoratore nei PVS, si potranno eventualmente sottoscrivere accordi più favorevoli di quelli esistenti nell'area di intervento, al fine di garantire una retribuzione che permetta di soddisfare le esigenze basilari del lavoratore e del suo nucleo familiare. Tuttavia, richiamandosi all'idea di una economia di eguaglianza, ci si propone di non discostarsi troppo, per eccesso, dalle retribuzioni medie praticate nell'area di intervento al fine di non alterare l'economia locale.
  12. Particolare attenzione sarà data alla selezione ed alla formazione del personale espatriato coinvolto nei progetti che, oltre ad avere la necessaria competenza professionale, dovrà aderire pienamente ai principi ispiratori indicati.
  13. Nell'impiego delle donazioni pubbliche e private, sarà rispettata pienamente la volontà dei donatori: in caso di impossibilità per cause di forza maggiore non superabili, un diverso impiego andrà concordato con i donatori medesimi.
- B. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività l'Associazione si propone di svolgere attività nei seguenti settori: assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, formazione, promozione e tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nel rispetto e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali locali. I progetti di cooperazione sanitaria saranno ispirati al principio di garantire il diritto alla salute.
- C. Unicamente per l'assistenza sanitaria e la formazione, le finalità solidaristiche sono correlate alle condizioni di obiettivo svantaggio dei destinatari.
- Le attività sopra indicate potranno essere svolte con modalità erogative anche tramite la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a) del Dlgs n. 460/1997, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. E' fatto divieto di intraprendere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, fatta eccezione per quelle direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

- D. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
- E. L'Associazione, nell'ambito delle sue finalità di cooperazione allo sviluppo ai sensi della L. 26 febbraio 1987 n.49 potrà svolgere in via esemplificativa:
- Attività di cooperazione nei paesi in via di sviluppo con personale appositamente formato e qualificato nonché la selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile e la formazione in loco di cittadini dei PVS;
  - Assistenza tecnica, amministrativa, gestionale e realizzazione di programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo nei PVS;
  - Elaborazione di piani di sviluppo e progetti di cooperazione internazionale;
  - Realizzazione, finanziamento, progettazione di strutture di prima necessità e urgenza nei PVS o interessati da eventi causati da calamità naturali, conflitti, violenze o violazione dei diritti umani.

## **PATRIMONIO, RISORSE E BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 3 – Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a) dal fondo di dotazione iniziale;
  - b) dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione sia a titolo gratuito che oneroso;
  - c) dagli eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi netti costituiti con gli avanzi di esercizio e di gestione;
  - d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, dai privati e da enti sia a destinazione libera sia vincolata.
  
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) introiti delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
  - b) contributi in ogni forma effettuati dai soci;
  - c) contributi in ogni forma effettuati da privati non soci;
  - d) contributi, erogazioni e lasciti in denaro da parte di enti privati o comunque da qualsiasi altra eventuale entrata;
  - e) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - f) donazioni e lasciti testamentari;
  - g) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - h) proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto, sia istituzionali che direttamente connesse;
  - i) proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
  - j) Il ricavato derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi;
  - k) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I versamenti al fondo di dotazione sono da considerarsi finanziamenti a fondo perduto, non ripetibili, non essendo previsto alcun rimborso né in sede di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte o recesso del socio.

### **ART. 4 – Bilancio, Esercizio Sociale e Avanzi.**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato Direttivo redige il bilancio preventivo che sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile, sempreché il preventivo sia stato previsto come obbligatorio dall'assemblea.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla situazione finanziaria. Ove particolari motivi lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato nel termine di 180 giorni dal termine dell'esercizio.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o avanzi della gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse indirettamente connesse.

## **SOCI E ASSOCIATI**

### **ART. 5 – Membri dell'Associazione.**

Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si distinguono in fondatori, aggregati ed onorari.

Sono fondatori quelli che partecipano direttamente alla prima costituzione dell'Associazione.

Sono soci aggregati dell'Associazione tutti quelli che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e la cui domanda di adesione è stata accettata dal Comitato Direttivo, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

Gli associati onorari sono coloro che hanno particolari benemerite nel settore delle attività di competenza dell'Associazione e vengono nominati dal Comitato Direttivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per ciascun associato non vi è alcuna disparità di trattamento all'interno dell'associazione.

### **ART. 6 – Sostenitori Esterni**

Possono altresì partecipare alla vita dell'associazione, come "sostenitori", senza qualifica di associato, anche tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione con vari livelli di coinvolgimento, che saranno definiti in un apposito regolamento.

### **ART. 7 - Criteri di Ammissione ed Esclusione degli Associati**

- 1) Per diventare Associati aggregati bisogna presentare domanda di ammissione al Comitato Direttivo e versare la quota associativa determinata per ogni anno sociale. L'ammissione, subordinata alla presentazione formale da parte di due associati, è deliberata dal Comitato Direttivo, previa valutazione della rispondenza dell'associato proposto ai principi ispiratori dell'Associazione. Il Comitato Direttivo può, a suo insindacabile giudizio, deliberare la reiezione della domanda di ammissione.

Entro tre mesi dalla data di consegna della domanda alla sede dell'associazione il Comitato Direttivo dovrà rendere noto il proprio parere.

- 2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea.
- 3) La qualità di associato si perde:
  - a. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- b. per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- c. per recesso;
- d. per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dal suo sollecito;
- e. per mancata partecipazione all'assemblea dei soci 4 volte consecutive, fatto salvo per i soci residenti all'estero che per comprovati motivi siano impossibilitati a partecipare all'assemblea, per i quali tale limite potrà essere aumentato a 6 assenze consecutive.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea ordinaria se non per gravi motivi

- 4) L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **ART. 8 - Doveri e Diritti degli Associati**

- 1) Gli associati sono obbligati:
  - a. ad osservare il presente statuto e le sue eventuali modifiche, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
  - b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2) Gli associati hanno diritto:
  - 1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - 2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto; in particolare, tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  - 3. a formulare proposte e suggerimenti anche per iscritto ;
  - 4. ad accedere alla nomina per le cariche associative. Questo diritto si acquisisce con una anzianità di associato di almeno un anno;
  - 5. a presentare formalmente la candidatura di un nuovo associato secondo le modalità di cui al precedente art. 7,1. Questo diritto potrà essere esercitato una sola volta per anno.

### **ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 9 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Comitato direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori o il Revisore unico ove nominati.

### **ASSEMBLEA**

#### **ART. 10 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

- 1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di voto solo gli associati in regola col pagamento della quota annuale. E' ammessa la delega ad altri associati, che può essere espressa anche per via telematica, con il limite di due rappresentanze per socio. All'Assemblea possono partecipare i sostenitori esterni, senza diritto di voto.
- 2. L'Assemblea ordinaria:

- a) delibera, su proposta del Comitato Direttivo, il programma generale dell'associazione;
- b) approva e modifica eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi e i relativi documenti accompagnatori relativamente ad ogni esercizio;
- d) elegge il Presidente
- e) elegge i componenti il Comitato direttivo
- f) elegge i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore unico, ove previsto;
- g) delibera sulla esclusione di associati se non per gravi motivi;
- h) delibera sul trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma generale e del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità e ne inoltrino per iscritto richiesta motivata al Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto del segretario del Comitato Direttivo, con indicazione dell'ordine del giorno, da far pervenire almeno dieci giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati e l'intero Comitato direttivo e il Collegio dei Revisori o Revisore unico.

L'eventuale documentazione sulla quale l'Assemblea dovrà esprimersi, andrà allegata all'avviso di convocazione.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme, nonché sul trasferimento della sede dell'Associazione in un Comune diverso da quello indicato.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato o da almeno tre membri del Comitato direttivo, o da un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità e ne inoltrino richiesta scritta motivata al Presidente che dovrà indire la riunione entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto del segretario del Comitato Direttivo, con indicazione dell'ordine del giorno, da far pervenire almeno 15 giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati e l'intero Comitato direttivo e il Collegio dei Revisori o Revisore unico.

L'eventuale documentazione sulla quale l'Assemblea dovrà esprimersi, andrà allegata all'avviso di convocazione.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, in aggiunta a quella anzidetta, che il Comitato Direttivo riterrà adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici quali e-mail, sms, fax o simili, purché tutti con avviso di ricezione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro del Comitato direttivo più anziano di età, presente all'assemblea. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario che redige il verbale della riunione.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a. in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più

- uno degli associati aventi diritto al voto;
- b. in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.
7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
- a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno l'80% degli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 degli associati aventi diritto al voto.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche allo Statuto sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti l'eventuale scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo, devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

## **COMITATO DIRETTIVO**

### **ART. 11 - Il Comitato Direttivo**

- 1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), ivi compreso il Presidente del Comitato Direttivo, eletti dall'Assemblea degli associati. Prima delle elezioni gli associati che intendono candidarsi devono far pervenire la loro candidatura alla segreteria indicando 3 preferenze sui ruoli da ricoprire.
- 2) I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni, e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati con anzianità non inferiore ad un anno.
- 3) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. In assenza di candidati non eletti, il Comitato Direttivo potrà cooptare altri soci che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo.
- 4) Nella prima riunione successiva alla elezione sono nominati dal Presidente del Comitato, a suo insindacabile giudizio, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere ed eventuali responsabili di settori che si dovessero rendere necessari.
- 5) Al Comitato direttivo spetta di:
  - a) elaborare le norme per il regolamento dell'associazione;
  - b) predisporre il programma generale dell'Associazione, triennale ed annuale;
  - c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - d) assumere il personale dipendente o stipulare contratti d'opera con terzi;
  - e) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuali e i relativi documenti accompagnatori;
  - f) individuare i settori di cui al comma 4;
  - g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - h) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati;
  - i) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- l) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
  - m) nominare eventuali associati Onorari.
- 6) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.
  - 7) Il Comitato direttivo è convocato di regola almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Si ritengono validamente costituite anche le riunioni condotte in tele/video conferenza tramite mezzi telematici. Il Comitato Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di votazione, il Presidente ha diritto a due voti. Tra i membri del Comitato direttivo non è prevista la facoltà di delega: il membro assente non ha la possibilità di votare.
  - 8) Il Comitato direttivo può richiedere la partecipazione alle sue riunioni anche di esperti o consulenti anche esterni all'Associazione o che ne facciano parte, i quali comunque non hanno diritto di voto.
  - 9) Il Comitato direttivo può incaricare collaboratori e consulenti anche esterni all'Associazione, per le attività specialistiche che lo richiedano.
  - 10) Il Comitato direttivo, per una migliore valutazione della congruità dei progetti, è tenuto a consultare con regolarità i cooperanti coinvolti nei programmi e a studiare nel tempo l'opportunità di istituire una consulta formata da capi progetto e tecnici impegnati sul campo.
  - 11) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
  - 12) Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso scritto o altra modalità equipollente - anche in forma elettronica (fax, e-mail, sms) di almeno sette giorni nei casi ordinari, ovvero un giorno nei casi di urgenza, e l'indicazione dell'ordine del giorno. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i membri del Comitato direttivo stesso. L'eventuale documentazione sulla quale il Comitato direttivo dovrà esprimersi andrà allegata all'avviso di convocazione. In caso di urgenza, il Comitato può essere validamente convocato anche senza il rispetto dei termini e delle modalità su indicate purché siano presenti almeno i tre quarti dei componenti.

## **ART. 12 - Il Presidente**

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere il Comitato direttivo nonché l'Assemblea stessa.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i membri del Comitato.
3. Il Presidente nomina, a suo insindacabile giudizio, tra i membri eletti per il Comitato direttivo, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere ed eventuali referenti di specifiche funzioni (es. Progetti in corso, Formazione, Comunicazione, Raccolta fondi, ecc.).
4. Il Presidente verifica l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso, nell'adunanza immediatamente successiva, dei provvedimenti adottati.
5. Al Presidente spetta controllare il rispetto dello statuto ed il comportamento degli Associati in merito, compresi quelli che ricoprono cariche elettive, ed eventualmente



mettere in atto i procedimenti previsti nell'art. 6 per l'esclusione degli associati inadempienti.

6. Al Presidente spetta dirimere i conflitti di competenze che dovessero sorgere tra i componenti il comitato.
7. Nelle votazioni degli organi collegiali, in caso di parità, il voto del Presidente sarà considerato 2 volte.

### **ART. 13 - Il Segretario**

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti
- provvede al disbrigo della corrispondenza
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del comitato.
- ha ruolo di collegamento e coordinamento tra i vari organi dell'Associazione (C.D., associati), e tra l'Associazione e l'esterno (altre organizzazioni, enti pubblici e privati, ecc.)

### **ART. 14 - Il Tesoriere**

Il tesoriere coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo,
- è responsabile della tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa,
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

## **REVISORI**

### **ART.15 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico**

L'Assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno e necessario, può nominare un Collegio dei Revisori o un Revisore Unico.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno che assume la carica di Presidente e due supplenti, ovvero un Revisore Unico. Almeno il Presidente in caso di Collegio ovvero il Revisore unico devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. A tale organo compete il controllo contabile e di legittimità dell'Associazione. Ad esso si applicano in via analogica le previsioni del codice civile in materia, compatibilmente con la natura associativa senza scopo di lucro dell'ente.

Esso rilascia il parere sul bilancio preventivo e su quello consuntivo. Esso può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico restano in carica per tre esercizi e la scadenza coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Qualora vengano a mancare uno o più membri, il Collegio deve essere reintegrato attraverso la convocazione dell'Assemblea e l'elezione dei mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'originario Collegio. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti il Collegio dovrà essere nominato nella sua interezza.

### **ART. 16 - I Referenti di Settore**

Ogni referente è responsabile del proprio settore di fronte al Comitato Direttivo che ne fisserà di volta in volta gli obiettivi e valuterà le iniziative intraprese.

#### **Referente per la Comunicazione**

Definisce le strategie di comunicazione che l'Associazione adotterà al suo interno e verso l'esterno, per il raggiungimento dei propri scopi: è colui che si occupa della realizzazione di campagne di informazione e comunicazione definendone obiettivi, tempi, modalità e curandone l'esecuzione.

#### **Referente per la elaborazione e presentazione dei Progetti Nuovi**

E' responsabile della presentazione dei nuovi progetti al C.D. ed agli enti preposti, erogatori di contributi. Dovrà quindi supervisionare l'elaborazione e la redazione dei progetti da parte delle Sedi di Responsabilità, fornendo loro il supporto necessario.

Sua precisa responsabilità è dare l'attenzione necessaria in modo equilibrato a tutte le Sedi di Responsabilità senza privilegiarne o sottovalutarne alcuna.

#### **Referente per i Progetti in corso**

Ha la responsabilità di seguire e coordinare l'esecuzione di tutti i progetti in corso, verificandone il rispetto degli obiettivi prefissati, dei tempi, dei modi, dei costi, e l'aderenza ai principi statutari. E' referente di tutte le Sedi di Responsabilità decentrate, ne recepisce le esigenze e le proposte, e, ove necessario, le sottopone al Comitato Direttivo. Sua precisa responsabilità è dare l'attenzione necessaria in modo equilibrato a tutti i progetti e tutte le aree di intervento senza privilegiarne o sottovalutarne alcuno.

#### **Referente per la Formazione**

E' colui che definisce i criteri per la selezione e la formazione del personale volontario, cooperante, esperto e consulente da coinvolgere nei progetti, al fine di garantire che tale personale, oltre ad avere l'adeguata preparazione professionale, sia linea con i principi ispiratori della Associazione. Cura la selezione di tale personale ed organizza i corsi di formazione definendone obiettivi, contenuti, metodi e tempi.

#### **Referente per Raccolta dei Fondi.**

E' colui che stabilisce e mantiene i contatti con i donatori privati e pubblici. Tiene nota delle entrate con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e degli scopi a cui tali erogazioni sono destinate dai soggetti stessi. Esplora nuove possibilità per il reperimento dei fondi, anche organizzando iniziative a tale scopo.

### **Art. 17 - Gratuità delle Cariche Associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, che dovranno essere opportunamente documentate.

### **Art. 18 - Scioglimento**

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi, nonché alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale, dopo le operazioni di liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale aventi gli stessi fini ed operante in identico o analogo settore, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

### **Art. 19 - Norme di Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento, per gli aspetti legali, alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Per gli aspetti organizzativi dell'associazione, non definiti nel presente statuto, il Comitato Direttivo provvederà mediante appositi regolamenti.